

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 16 - numero 3330 di giovedì 05 giugno 2014

Formazione dei datori di lavoro SPP e qualificazione dei formatori

Indicazioni relative al percorso formativo per il datore di lavoro che intende svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione e ai criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.

Pisa, 5 Giu ? PuntoSicuro si è soffermata più volte, anche in relazione alle varie modifiche normative, sui vari **accordi Stato/Regioni relativi alla formazione alla sicurezza** sul lavoro e sui nuovi **criteri di qualificazione del formatore**.

Su questi temi si è soffermato anche un seminario che si è svolto il giorno 20 febbraio 2014 - organizzato dalla Regione Toscana e dall' Azienda Sanitaria 12 di Viareggio ? dal titolo "**Gli Accordi Stato - Regioni sulla formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'abilitazione all'uso di attrezzature di lavoro - la qualificazione dei formatori**".

Abbiamo già presentato, in un articolo dedicato alle novità nella normativa sulla formazione, l'intervento "**Accordi Stato Regioni FORMAZIONE in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro**", a cura di Amerigo Bianchi ? Dip. Prev. ASL 10 Firenze.

Intervento che si sofferma non solo sugli accordi per la formazione di lavoratori, dirigenti e preposti, ma anche sull'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Un accordo che disciplina i contenuti e le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell'aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (**DL-SPP**).

Intanto bisogna sottolineare che il percorso formativo delineato dall'accordo "non ricomprende la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all'attuazione delle misure di:

- prevenzione incendi e lotta antincendio;
- primo soccorso;
- gestione dell'emergenza".

Infatti per tale formazione restano valide le disposizioni del Testo Unico e i riferimenti alle altre normative contenute nello stesso decreto.

Ad esempio per il **primo soccorso** (art. 45, D.Lgs. 81/2008) si fa riferimento al decreto ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003 o riguardo alla **gestione dell'emergenza** (art. 45, D.Lgs. 81/2008) si fa riferimento al D.Lgs. n. 139 del 8 marzo 2006.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0321] ?#>

Dopo aver presentato i soggetti formatori riconosciuti dall'Accordo, l'intervento si sofferma sul tema del **riconoscimento dei crediti formativi** e sugli **esoneri dai percorsi formativi**.

Riguardo a questi temi rimandiamo ai vari articoli pubblicati dal nostro giornale sul tema e ci soffermiamo brevemente sull'esonero alla frequenza dei corsi per gli esonerati ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 626/94 ("con evidenza che dimostri l'inoltro della comunicazione all'organo di vigilanza entro il 31/12/1996"). Ricordando che tale esonerati ex art.95 D.Lgs. 626/94 dovrebbero aver fatto entro l'11 gennaio 2014 (entro 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo) un percorso di

aggiornamento.

Inoltre "non sono tenuti a frequentare il corso di formazione i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del SPP (ai sensi dell'articolo 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/08), che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall'accordo del 26 gennaio 2006 (formazione del RSPP e ASSP), pubblicato in G.U. 14 febbraio 2006, n. 37, e successive modificazioni". Esonero ammesso ? continua l'intervento ? "solo con corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è svolta la formazione e quello in cui si esplica la reale attività di datore di lavoro. La partecipazione ad attività formative per classi di rischio più elevate è comprensivo dell'attività formativa per quelle più basse".

E in merito all'**avvio del percorso formativo** si ricorda che in caso di nuova attività, il datore di lavoro "che intenda svolgere le funzioni di SSP (nei casi previsti) deve completare il percorso formativo entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività".

Dopo aver accennato all'aggiornamento per i soggetti esonerati ex art. 95 D.Lgs. 626/94, diamo alcune informazioni in generale sugli **aggiornamenti**:

- "soggetti con credito formativo riconosciuto prima 11/1/2012 aggiornamento ogni 5 anni, entro 11-1-2017;
- soggetti con credito formativo successivo al 11/1/2012 aggiornamento ogni 5 anni entro i 5 anni dall'acquisizione".

Dopo aver ricordato il numero di ore necessarie, a seconda dell'entità del rischio, si sottolinea che i corsi di aggiornamento "dovranno trattare le evoluzioni e le innovazioni, le applicazioni pratiche e/o gli approfondimenti nei seguenti ambiti:

- tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
- sistemi di gestione e processi organizzativi;
- fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico";
- tecniche di comunicazione volte a migliorare l'informazione e formazione ai lavoratori.

E l'aggiornamento potrà avvenire per:

- "1/3 delle ore minime previste con partecipazione a convegni o seminari;
- 2/3 delle ore minime previste con partecipazione a corsi".

Rimandiamo alla lettura integrale dell'intervento che si sofferma anche modalità della valutazione delle conoscenze e competenze del DL-SPP e sul rilascio dell'attestato.

Concludiamo invece con un breve cenno al **Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013** relativo ai "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro" con riferimento all'art. 6 comma 8 lettera m-bis del Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.

Decreto che riguarda i formatori in materia di igiene e sicurezza, relativi alla formazione DL-SPP (art. 34 D.Lgs. 81/2008) e formazione lavoratori, preposti e dirigenti (art.37 D.Lgs. 81/2008) ma non riguarda invece i soggetti formatori per l'attività di addestramento e per varie tipologie di formazione. Ad esempio per la formazione:

- "coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dell'opera;
- RSPP/ASPP;
- montaggio/smontaggio di ponteggi
- uso di attrezzature (accordo stato/regioni del 22/2/2012)".

Rimandando ai vari articoli di PuntoSicuro relativi al pre-requisito (diploma di scuola secondaria di secondo grado) e ai 6 criteri che devono rispettare i formatori ricordiamo alcune deroghe:

- "il pre-requisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori";
- "il pre-requisito non è richiesto per coloro che al 18 marzo 2013 abbiano dimostrato, mediante documentazione, di "possedere almeno uno dei sei criteri previsti nell'allegato";
- il pre-requisito e i criteri non sono vincolanti per i corsi di formazione documentalmente approvati e calendarizzati al 18 marzo 2013 e terminati entro il 18 marzo 2014".

Ricordiamo infine che i DL-SPP **fino al 18 marzo 2016** "possono svolgere attività formativa purché in regola con le condizioni dell'accordo del DL-SPP". Dal 18 marzo 2016 in poi tutti i datori di lavoro "devono possedere uno dei 6 criteri dell'allegato".

"Accordi Stato Regioni FORMAZIONE in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro", a cura di Amerigo Bianchi ? Dip. Prev. ASL 10 Firenze, seminario "Gli Accordi Stato - Regioni sulla formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'abilitazione all'uso di attrezzature di lavoro - la qualificazione dei formatori".

Tiziano Menduto



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it